

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia

Alle Divisioni

Alle Direzioni Centrali

All'Ufficio Comunicazione

All'Ufficio Stampa

Alle Direzioni Regionali

***OGGETTO: Articolo 35 -Permessi per assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici***

L'articolo 35 CCNL Funzioni Centrali introduce un nuovo istituto che consente la fruizione di specifici permessi, nella misura massima di 18 ore annuali, fruibili sia su base giornaliera che oraria, per l'espletamento di visite, prestazioni specialistiche, terapie ed esami diagnostici, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Il monte orario delle 18 ore per l'effettuazione di visite ed esami diagnostici si aggiunge a quello dei permessi per particolari motivi personali o familiari.

I suddetti permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comportamento e sono sottoposti al medesimo regime economico. Quanto invece alla decurtazione di ogni compenso accessorio prevista per i primi 10 giorni di malattia dall'articolo 71, comma 1, D.L. 112/2008, il CCNL ha introdotto una disciplina diversificata a seconda della modalità di fruizione dei permessi in esame.

Infatti se fruiti su base oraria non sono assoggettati alla suddetta decurtazione, che sarà invece applicata nell'ipotesi di fruizione cumulata per la durata della intera giornata lavorativa (fruizione su base giornaliera).

Nell'ipotesi di fruizione su base giornaliera, inoltre, il CCNL ha stabilito che l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Nell'ipotesi di fruizione su base oraria è stabilito che i permessi sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi

di maggiori prestazioni lavorative. Deve ritenersi che tale divieto di cumulo opera se finalizzato a giustificare l'assenza di una intera giornata lavorativa e non anche nel caso in cui nella giornata vi sia prestazione lavorativa. Può infatti accadere che, durante la giornata lavorativa, si verifichi un fatto imprevedibile che comporti per il dipendente la necessità di assentarsi utilizzando un'altra tipologia di permesso orario, pur avendo già fruito del permesso ex articolo 35.

Si precisa che sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa ai soli fini del computo del periodo di comporto; il dipendente è comunque tenuto al completamento del profilo orario della giornata, rendendo effettiva prestazione lavorativa per la frazione residua.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

Per la giustificazione delle assenze in esame, è prevista un'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

La specifica finalità di tali permessi, esclude la necessità di disporre la visita fiscale nell'ipotesi di fruizione su base giornaliera, mancando il presupposto di uno stato patologico in atto.

I commi da 11 a 14 dell'articolo 35 trattano poi del diverso caso di concomitanza tra lo svolgimento delle visite e prestazioni e una situazione di incapacità lavorativa del dipendente interessato.

In relazione all'ipotesi considerata al comma 11, in caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, l'assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico, e sarà giustificata mediante:

a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi (comma 11, lett. a);

b) attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (comma 11, lett. b).

La seconda circostanza descritta al comma 12, riguarda invece il caso in cui l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie: anche in questo caso l'assenza è imputata alla

malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico ed è giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lett. b), in cui viene espressamente precisata la conseguente incapacità lavorativa del dipendente nella stessa giornata. Qualora le caratteristiche di esecuzione della prestazione siano tali da determinare una prolungata permanenza presso la struttura medica, l'attestazione di presenza contenente l'indicazione oraria è di per sé idonea a giustificare l'assenza dall'ufficio, se coerente con il profilo orario previsto per quella giornata.

Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura.

Il comma 14 regola il caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In tal caso è sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti, secondo cicli o un calendario stabilito, comportanti incapacità lavorativa (intesa anche come prolungata permanenza presso la struttura medica che esegue il trattamento). I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

L'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, fermo restando, in tal caso, che la dichiarazione dovrà essere dettagliata e circostanziata, contenendo tutti gli elementi richiesti dall'articolo 35, commi 9, 10 e 11. Inoltre sul contenuto delle citate dichiarazioni saranno attivati i necessari controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).

IL DIRETTORE CENTRALE  
Aldo Polito

*firmato digitalmente*